



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 10/02/2010

REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 4

Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento Regionale del 4/01/05, n. 1 avente ad oggetto “Attività Ispettiva Sanitaria” - Adozione ai sensi della L.R. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L. R. 30 dicembre n. 1994 ed, in particolare, l'art. 39 lett. b);

Visto il R. R. 4 gennaio 2005 n. 1;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 272 del 02.02.2010 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche agli artt. 2, 3, 6, 8 e 9
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Agli articoli 1, 2, 6, 8 e 9 le parole “Assessorato alla sanità” sono sostituite dalle parole “Assessorato alle politiche per la salute”.

Art. 2

(Modifica all'art. 1
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

L'articolo 1 è così sostituito: "Il Servizio Ispettivo Sanitario è l'organismo, funzionalmente dipendente dall'Assessorato alle politiche per la salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e degli enti e delle strutture private accreditate del servizio sanitario regionale."

Art. 3
(Modifiche ed integrazioni all'art. 2
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All'articolo 2 le parole "tra i dirigenti di ruolo del S.S.R e della Regione Puglia" sono sostituite dalle seguenti: "tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria "D" delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R.. Sono componenti del Nucleo Ispettivo Regionale il personale di categoria "D" ed i dirigenti del settore sanitario dell'Area politiche per la salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia. L'elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente ufficio regionale. L'elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente ufficio regionale."

Al termine dell'articolo 2 si aggiunge il seguente comma: "È costituita una sezione speciale presso il Nucleo Ispettivo Regionale, composta da esperti di valutazione dell'approprietezza dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche sanitarie, da destinare, in particolare, alle attività di verifica previste dalle lettere j) e K) del successivo art. 3."

Art. 4
(Modifiche ed integrazioni all'art. 3
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Alla lettera a) dell'art.3 le parole "Servizi Sanitari" sono sostituite dalle parole "Servizio Sanitario Regionale" e al termine dell'articolo dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: "j) al controllo analitico delle cartelle cliniche, della documentazione sottostante e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliere; k) al controllo dell'appropriatezza delle prestazioni specialistiche."

Art. 5
(Modifica all' art. 4
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

L'articolo 4 è così sostituito: "L'ARES, i Servizi e gli Uffici Regionali devono supportare per le materie di propria competenza i componenti del N.I.R su richiesta degli stessi."

Art. 6
(Modifiche ed integrazioni
all'art. 5 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All'articolo 5 le parole "carattere generale, hanno di norma, cadenza annuale, ma" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere a carattere generale e".

All'articolo 5 dopo le parole "ad eventi o esigenze particolari." e prima delle parole "L'amministrazione sottoposta all'indagine" sono aggiunti i seguenti capoversi: "Le amministrazioni presso le quali gli ispettori prestano servizio devono concedere ai componenti del N.I.R il tempo necessario per espletare l'attività ispettiva che, salvo casi di particolare complessità espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale, non può essere superiore a quindici giorni per singolo incarico. L'attività ispettiva è articolata in tre fasi: a) fase istruttoria dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto legislativo e normativo di riferimento; b) fase di indagine in senso stretto riservata agli accessi presso la struttura ispezionata; c) fase conclusiva dedicata all'elaborazione della relazione finale ispettiva. L'attività ispettiva è da considerarsi a tutti gli effetti equiparata all'attività lavorativa ordinaria anche ai fini assicurativi. L'ispettore è tenuto a comunicare per iscritto alla direzione generale e al competente ufficio regionale i giorni che intende dedicare all'attività ispettiva, nella misura massima stabilita dal secondo comma. La comunicazione deve essere trasmessa al direttore generale dell'azienda presso cui l'ispettore presta servizio con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività ispettiva."

All'articolo 5 dopo le parole "ed i mezzi necessari richiesti." è aggiunta la seguente frase: "I direttori generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione devono: a) fornire agli ispettori tutti gli atti e la documentazione entro dieci giorni dalla richiesta; b) fornire le controdeduzioni e/o relazionare in merito alle azioni intraprese a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva al competente ufficio regionale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva."

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni all'art. 7
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All'articolo 7 le parole "Settore, sentiti i dirigenti degli uffici interessati, per competenza all'ispezione." sono sostituite dalle parole "competente ufficio regionale".

All'articolo 7 e dopo le parole "qualora sussistano impedimenti soggettivi allo svolgimento dell'incarico" e prima delle seguenti parole ", l'ispettore è tenuto a darne" sono aggiunte le seguenti parole: "o sussistano ragioni di incompatibilità".

Al termine dell'articolo 7 dopo le parole "decadenza da componente del NIR." sono aggiunti i seguenti capoversi "Lo svolgimento dell'attività ispettiva nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento costituisce elemento di valutazione positiva ai fini delle valutazioni previste dai CCNL e dalla vigente normativa. I componenti del N.I.R. sono tenuti al massimo riserbo rispetto ai documenti visionati e alle informazioni apprese nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva. L'ispettore, in caso di dichiarazione mendace, decadrà automaticamente da componente del Nucleo Ispettivo Regionale. Nel caso di incarico ispettivo conferito a due o più ispettori, gli stessi sono tenuti a collaborare, a scambiarsi informazioni e documenti ed a produrre un'unica relazione conclusiva a firma congiunta."

Art. 8

(Modifiche ed integrazioni all'art. 8
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All'articolo 8 dopo le parole "processi correttivi o di autotutela" e prima del capoverso che inizia con le seguenti parole "L'attività del direttore generale" sono aggiunti i seguenti comma: "La relazione dovrà

esplicitare con chiarezza gli esiti dell'attività ispettiva e le conclusioni. Ad ogni relazione scritta dovrà essere allegata una scheda sintetica secondo il formato stabilito dal competente ufficio regionale."

All'ultimo comma dell'articolo 8 dopo le parole "L'attività del direttore generale conseguente alla relazione ispettiva" e prima delle parole "costituisce elemento di valutazione" si aggiungono le seguenti parole: "ed, in particolare, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni,".

In calce, poi, all'articolo 8 si elimina il punto (".") e si aggiungono le seguenti parole: "e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502."

Art. 9

(Modifica all'art. 9
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Nell'articolo 9 le parole "dei revisori" sono sostituite dalla parola "sindacale".

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni
all'art. 10 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All'art. 10 tra le parole "più alti livelli di preparazione" e "promossi incontri professionali con i dirigenti" sono soppresse le parole "sono" e sono aggiunte le parole "possono essere" e le parole "incontri professionali con i dirigenti del Settore Sanità e dell'ARES, con cadenza bimestrale" sono sostituite con le seguenti parole: "attraverso l'Organismo Regionale per la Formazione sanitaria e delle relative strutture di supporto, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 03 febbraio 2009, eventi formativi,".

Art. 11

(Modifica all'art. 11
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Al secondo comma dell' art. 11 le parole: "il rimborso delle spese e indennità di missione, oltre al gettone di presenza, per ogni accesso presso il soggetto ispezionato nella misura stabilita dalla l.r n. 18/08/81, n. 45." sono sostituite dalle seguenti "il rimborso delle spese sostenute e documentate."

Art. 12

(Integrazioni all'art. 12
del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Al terzo comma dell'art. 12 tra le parole "presso terzi" e ", le amministrazioni di appartenenza degli ispettori" sono aggiunte le parole "e per i dipendenti".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE DEL 4/01/05, N. 1 AVENTE AD OGGETTO:
"ATTIVITÀ ISPETTIVA SANITARIA" COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL REGOLAMENTO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010 N. 4.
TESTO COORDINATO E INTEGRATO.

Articolo 1

Il Servizio Ispettivo Sanitario è l'organismo, funzionalmente dipendente dall'Assessorato alle politiche per la salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e degli enti e delle strutture private accreditate del servizio sanitario regionale.

Articolo 2

L'Assessorato alla politiche per la salute, esercita l'azione di cui all'art. 1 mediante il N.I.R. (Nucleo Ispettivo Regionale) costituito da esperti nelle materie sanitarie ed amministrative, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria "D" delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R.

Sono componenti del Nucleo Ispettivo Regionale il personale di categoria "D" ed i dirigenti del settore sanitario dell'Area politiche per la salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia.

L'elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente ufficio regionale.

È costituita una sezione speciale presso il Nucleo Ispettivo Regionale, composta da esperti di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche sanitarie, da destinare, in particolare, alle attività di verifica previste dalle lettere j) e k) del successivo art. 3.

Articolo 3

In particolare l'esercizio dell'attività del N.I.R. è rivolta:

- a) alle attività Sanitarie e di gestione, al fine della verifica periodica del funzionamento del Servizio Sanitario Regionale e dell'andamento della Spesa Sanitaria in relazione all'efficienza dei servizi, nonché del conseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, delle azioni programmatiche e dei progetti - obiettivo; all'ottemperanza delle indicazioni e degli indirizzi regionali;
- b) alla corretta attuazione dell'articolo 8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) alla corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi Decentrati Regionali e Aziendali;
- d) alla gestione dei fondi assegnati per parte corrente e parte capitale, al fine di rilevare la conformità della utilizzazione alle norme di legge e dei regolamenti vigenti per il perseguimento del principio della corrispondenza costo / benefici;
- e) alla corretta applicazione delle vigenti normative in ordine alle prescritte procedure per gli approvvigionamenti e l'acquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari;
- f) alla gestione dei beni da parte dei consegnatari per la conformità alle norme che regolano l'affidamento e la utilizzazione degli stessi nella Pubblica Amministrazione;
- g) all'andamento delle attività sanitarie, precipuamente riferite alla Medicina Preventiva, alla tutela

dell'Ambiente ed al funzionamento dei Presidi Ospedalieri e dei Poliambulatori e dei Consultori pubblici e privati;

h) alla tempestiva e puntuale trasmissione dei dati regionali (flussi informativi), nonché al riscontro di ogni richiesta degli Organismi Ministeriali e Regionali;

i) all'attuazione dei piani settoriali e dei progetti - obiettivo relativi alla sfera dell'emarginazione, dell'assistenza, della salute mentale, della tossicodipendenza, della lotta all'AIDS, nonché all'attuazione dei servizi generali di profilassi in materia di igiene pubblica e di profilassi e risanamento in materia di veterinaria;

j) al controllo analitico delle cartelle cliniche, della documentazione sottostante e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliera;

k) al controllo dell'appropriatezza delle prestazioni specialistiche.

Articolo 4

L'ARES, i Servizi e gli Uffici Regionali devono supportare per le materie di propria competenza i componenti del N.I.R su richiesta degli stessi.

Articolo 5

Le indagini amministrativo sanitarie possono essere a carattere generale e possono essere disposte ed effettuate in qualsiasi momento in relazione ad eventi o esigenze particolari.

Le amministrazioni presso le quali gli ispettori prestano servizio devono concedere ai componenti del N.I.R il tempo necessario per espletare l'attività ispettiva che, salvo casi di particolare complessità espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale, non può essere superiore a quindici giorni per singolo incarico.

L'attività ispettiva è articolata in tre fasi: a) fase istruttoria dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto legislativo e normativo di riferimento; b) fase di indagine in senso stretto riservata agli accessi presso la struttura ispezionata; c) fase conclusiva dedicata all'elaborazione della relazione finale ispettiva.

L'attività ispettiva è da considerarsi a tutti gli effetti equiparata all'attività lavorativa ordinaria anche ai fini assicurativi.

L'ispettore è tenuto a comunicare per iscritto alla direzione generale e al competente ufficio regionale i giorni che intende dedicare all'attività ispettiva, nella misura massima stabilita dal secondo comma. La comunicazione deve essere trasmessa al direttore generale dell'azienda presso cui l'ispettore presta servizio con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività ispettiva.

L'amministrazione sottoposta all'indagine deve mettere l'ispettore nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni, la documentazione ed i mezzi necessari richiesti.

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione devono:

a) fornire agli ispettori tutti gli atti e la documentazione entro dieci giorni dalla richiesta;

b) fornire le controdeduzioni e/o relazionare in merito alle azioni intraprese a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva al competente ufficio regionale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva.

Articolo 6

Le amministrazioni di cui all'art.1 possono chiedere all' Assessorato alle politiche per la salute l'invio di funzionari ispettivi per l'attività di supporto finalizzata a ricercare i modi per rendere efficiente la gestione dei servizi e per la soluzione di problemi organizzativi di particolari complessità al fine di agire con più incisività nelle decisioni e per una più efficace azione nei servizi prestati.

Articolo 7

Gli ispettori devono completare gli adempimenti connessi all'incarico entro trenta giorni dalla disposizione, prorogabili a giudizio del dirigente del competente ufficio regionale.

Qualora sussistano impedimenti soggettivi allo svolgimento dell'incarico o sussistano ragioni di incompatibilità, l'ispettore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire l'immediata sostituzione; l'inadempienza agli adempimenti predetti, senza giusta causa, comporta la decadenza da componente del NIR.

Lo svolgimento dell'attività ispettiva nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento costituisce elemento di valutazione positiva ai fini delle valutazioni previste dai CCNL e dalla vigente normativa.

I componenti del N.I.R. sono tenuti al massimo riserbo rispetto ai documenti visionati e alle informazioni apprese nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva.

L'ispettore, in caso di dichiarazione mendace, decadrà automaticamente da componente del Nucleo Ispettivo Regionale.

Nel caso di incarico ispettivo conferito a due o più ispettori, gli stessi sono tenuti a collaborare, a scambiarsi informazioni e documenti ed a produrre un'unica relazione conclusiva a firma congiunta.

Articolo 8

Al termine di ciascuna verifica o ispezione o indagine gli ispettori redigono una relazione scritta nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione, inoltre, deve contenere una motivata valutazione dell'oggetto della verifica, basata sul principio della imparzialità e autonomia di giudizio.

La relazione deve essere inoltrata tempestivamente e comunque non oltre 15gg. dal termine delle operazioni di verifica all' Assessorato alle politiche per la salute per il seguito di competenza. In ogni caso i risultati dell'ispezione saranno comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata nonché agli eventuali altri organi o soggetti o amministrazioni coinvolti, in quanto ad essi dovranno seguire processi correttivi o di autotutela.

La relazione dovrà esplicitare con chiarezza gli esiti dell'attività ispettiva e le conclusioni.

Ad ogni relazione scritta dovrà essere allegata una scheda sintetica redatta secondo il formato stabilito dal competente ufficio.

L'attività del direttore generale conseguente alla relazione ispettiva ed, in particolare, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.

Articolo 9

Gli addetti al servizio ispettivo che nell'esercizio delle funzioni vengano a conoscenza di atti e fatti penalmente perseguibili o che causino danno erariale, denunciano direttamente alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i soggetti presumibilmente responsabili, trasmettendo eventuali documentazioni acquisite. Copia della denuncia va rimessa all' Assessorato alle politiche per la salute, al legale rappresentante e al presidente del collegio sindacale dell'azienda sanitaria o altra struttura ispezionata.

Articolo 10

Premesso che la formazione dell'ispettore è obbligatoria e la sua professionalità deve essere costantemente aggiornata, al fine di raggiungere più alti livelli di preparazione possono essere promossi, attraverso l'Organismo Regionale per la Formazione sanitaria e delle relative strutture di supporto, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 03 febbraio 2009, eventi formativi, durante i quali

saranno scambiate le esperienze maturate e saranno approfondite le tematiche oggetto dell'attività ispettiva.

I componenti del N.I.R potranno utilizzare le 4 ore settimanali, eventualmente cumulate in ragione d'anno previste dal C.C.N.L. per l'aggiornamento professionale.

La richiesta di partecipazione a corsi di aggiornamento, convalidata dal responsabile regionale dell'attività ispettiva, presentata, dai componenti del NIR, alla propria amministrazione, costituisce titolo preferenziale rispetto ad altre presentate e le relative spese devono rientrare nel budget della stessa amministrazione.

Articolo 11

La Regione Puglia si fa carico delle spese per il funzionamento del Servizio Ispettivo Sanitario Regionale nei modi e nei termini prescritti dalla normativa vigente.

All'ispettore compete il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 12

La Regione Puglia, ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti dei componenti del NIR per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento dell'esercizio ispettivo, assumerà a proprio carico l'onere della difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio facendo assistere l'interessato da un legale di fiducia dello stesso.

La Regione Puglia in caso di condanna dell'ispettore, con sentenza passata in giudicata, per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo ripeterà dallo stesso tutti gli oneri sostenuti per la difesa.

Al fine della responsabilità civile presso terzi e per i dipendenti, le amministrazioni di appartenenza degli ispettori dovranno inserire nei contratti assicurativi dei propri dipendenti anche l'attività che questi svolgono quali componenti del servizio ispettivo sanitario regionale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.